

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZ. CIVILE**

In composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Pugliese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al numero OMISSIS del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016

TRA

SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE SPA

appellante

E

CLIENTE

appellato

ed in cui le parti hanno così rassegnato le loro

CONCLUSIONI

parte appellante: per l'accoglimento dell'appello;

parte convenuta: per il rigetto dell'appello;

sulla base dei seguenti

MOTIVI

L'appello, notificato a mezzo P.E.C. dell'8.1.2016, ha ad oggetto la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria C.V. n. OMISSIS/2015, depositata il 16.06.2015, che ha condannato l'odierna appellante alla restituzione in favore del CLIENTE la somma di euro 720,00, oltre accessori e spese di lite, a titolo di rimborso di quota parte del premio assicurativo pagato anticipatamente in occasione di un finanziamento (cui era collegata la polizza), che è stato poi estinto anticipatamente.

Si è costituito l'appellato ed ha resistito.

L'appello è fondato.

In via del tutto assorbente, risulta che la disciplina di cui all'art. 22 co. 15 quater d.l. 179/2012 (secondo cui nei contratti di assicurazione connessi a mutui per i quali sia stato corrisposto un premio unico, nel caso di estinzione anticipata del mutuo le imprese restituiscono la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria), invocata dal giudice delle prime cure per l'accoglimento della domanda, non è applicabile al rapporto oggetto del giudizio.

Sentenza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Marco Pugliese, n. 3786 del 15 novembre 2016

Questa norma è espressamente riferita anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge 221/12 di conversione di detto decreto legge, come sancito dal co. 15 septies dell'art. 22 del decreto.

Nel caso “*de quo*”, però, alla data di entrata in vigore della legge di conversione con cui è stata introdotta detta norma (non presente del decreto convertito), il rapporto non era più in essere.

Infatti, dagli atti risulta (la circostanza non è contestata) che il contratto tra le parti del presente giudizio si è estinto (anticipatamente) l'1.11.2012, mentre la legge di conversione in parola è entrata in vigore il 19.12.2012.

Di conseguenza, alcuno effetto avrebbe potuto dispiegare la norma di cui co. 15 septies dell'art. 22 del d.l. 179/2012, tenuto conto che non sarebbe stato possibile più applicare quanto previsto dai commi 15 quater e sexies (a cui vanno aggiornati i contratti già stipulati), stesso decreto, ad un rapporto non più in essere.

Tale interpretazione appare l'unica effettivamente ragionevole, anche in quanto, altrimenti ragionando, si cadrebbe nell'assurdo di concepire la possibilità di intervenire, aggiornandoli, su contratti le cui obbligazioni sono state completamente eseguite e che, pertanto, di fatto hanno ormai esaurito i propri effetti (v. anche Tribunale di Avellino 652 dell'8.04.2015 come indicato dall'appellante).

La sentenza impugnata va pertanto riformata e la domanda dell'appellato rigettata. Inoltre, va accolta la domanda dell'appellante alla restituzione di quanto costretta a versare al CLIENTE in conseguenza della sentenza di primo grado (circostanza anche questa non contestata).

La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile in appello (Cass. 9929/2014).

Considerata la natura della causa e le sue caratteristiche, in ragione delle condizioni e qualità delle parti, delle questioni di fatto e giuridiche trattate, anche della novità interpretativa al momento della proposizione della domanda, risultano elementi idonei a rappresentare gravi ragioni per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:

- riforma la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria C.V, n. 675/2015, depositata il 16.06.2015 e rigetta la domanda del CLIENTE;
- condanna il CLIENTE alla restituzione delle somme riscosse per effetto della sentenza di primo grado in favore della SOCIETÀ S.p.A.;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.

Così deciso il 12/11/2016

**Il Giudice
Dr. Marco Pugliese**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*